

## La Carta di Nizza in una sentenza del Tribunale dell'UE

di Giulio Enea Vigevani

La Carta dei diritti fondamentali si affaccia per due volte in una pronuncia del Tribunale di prima istanza (<http://www.curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it> causa T-54/99), avente ad oggetto un ricorso contro una decisione della Commissione di rifiuto di dar seguito ad una denuncia di violazione del Trattato presentata dal secondo gestore telefonico austriaco, ai sensi dell'art. 90, n. 3. In particolare, la ricorrente lamentava l'illegittimo uso del potere discrezionale della Commissione e la violazione dell'obbligo di motivazione.

Nella valutazione sulla ricevibilità del ricorso, Il Tribunale riconosce che "il trattamento diligente ed imparziale di una denuncia trova espressione nel diritto ad una buona amministrazione, che rientra tra i principi generali dello Stato di diritto comuni alle tradizioni costituzionali degli Stati membri" (punto 49), affermando come tale diritto trovi conferma esplicita, oltre che nella giurisprudenza della Corte, nell'art. 41, n. 1, della Carta di Nizza, il quale sancisce che "ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione". In questa direzione, la disposizione della Carta sembra costituire un tassello per sancire la sussistenza in capo alla Commissione del dovere di esaminare con diligenza ed imparzialità le denunce. Un'ulteriore norma della Carta ha trovato applicazione in tale procedimento: per affermare che la decisione della Commissione non può essere sottratta ad ogni forma di sindacato giurisprudenziale, il Tribunale cita (punto 57) l'art. 47 della Carta (il diritto ad un ricorso effettivo) a conferma dell'esistenza di un principio generale comune in tal senso. Per due volte, dunque, la Carta è considerata uno strumento di ausilio e di certificazione nella ricostruzione delle tradizioni costituzionali comuni .

Il Tribunale, comunque, circoscrive il proprio sindacato alla verifica della diligenza e dell'imparzialità della Commissione ed anche in considerazione di ciò, respinge nel merito il ricorso.